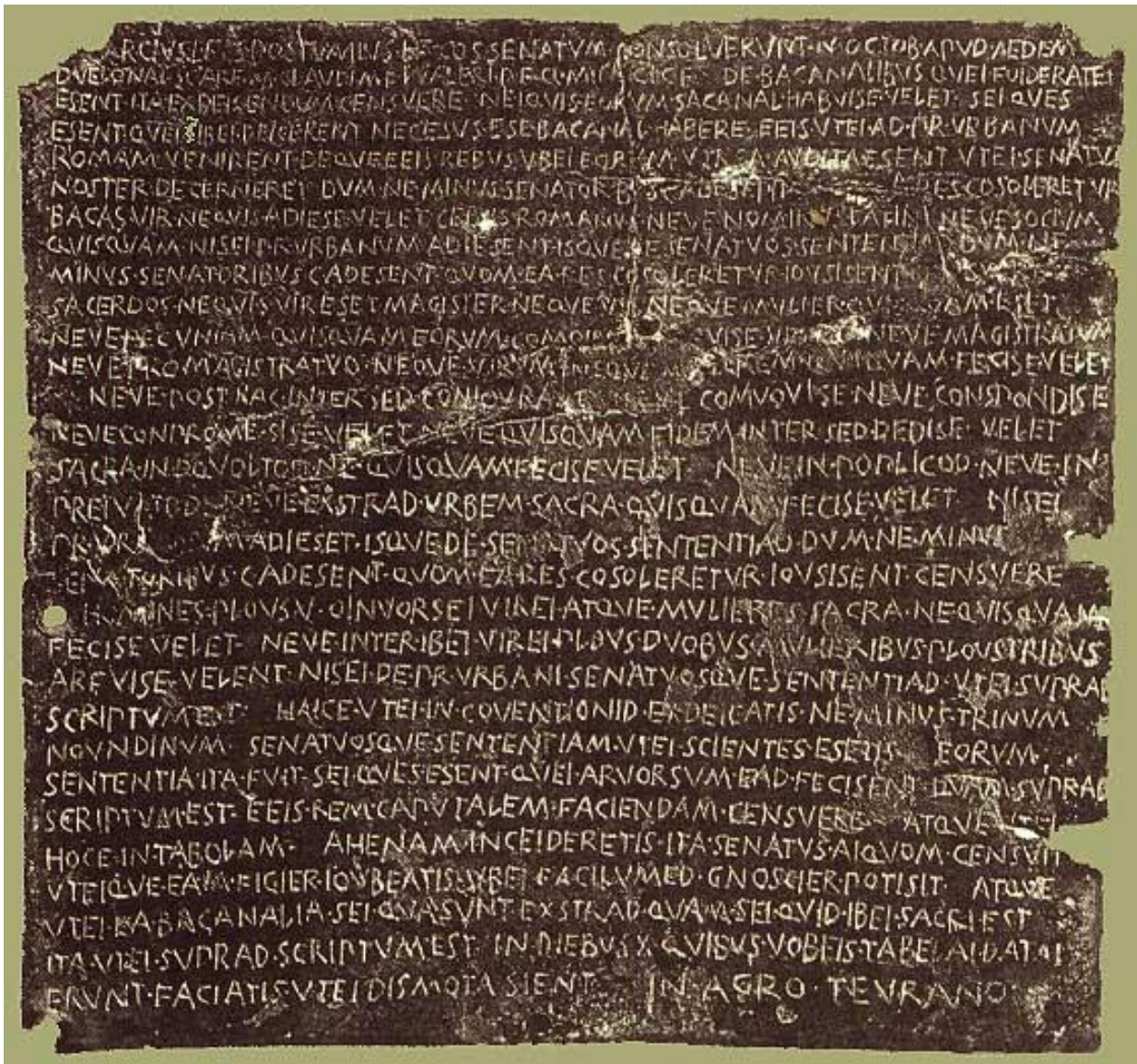


IL S.C. DE BACCANALIBVS (CIL I² 581)



1. [Q]. Marcius L(uci) f(ilius) S(p). Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(on)s Octob(ribus) apud aedem
2. Duelonai. Sc(ribundo) arf(uere) M. Claudi(us) M(arci) f(ilius) L. Valeri(us) P(ubli) f(ilius) Q. Minuci(us) C(ai) f(ilius). De Bacanalibus, quei foideratei
3. esent, ita exdeicendum censuere: «Neiquis eorum (B)acanal habuisse uelet. Sei ques
4. esent, quei sibi deicerent necessus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aetorem) urbanum
5. Romam uenirent deque eeis rebus, ubi eorum utra (=uerba) audita esent, utei senatus
6. noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adesent [quom e]a res consoleretur.
7. Bacas uir nequis adiese uelet ceiuis Romanus neue nomen Latini neue socium
8. quisquam, nisei pr(aetorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos sententiad, dum ne
9. minus senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur, iousisent. Ce[n]suere.
10. Sacerdos nequis uir eset. Magister neque uir neque mulier quisquam eset.
11. Neue pecuniam quisquam eorum comoine[m ha]buisse ue[l]et neue magistratum,
12. neue pro magistratuo neue uirum [neque mul]lierem quiquam fecise uelet.
13. Neue post hac inter sed conioura[se neu]e comuouise neue conspondise
14. neue conpromesise uelet neue quisquam fidem inter sed dedise uelet.

15. *Sacra in dquoltod ne quisquam fecise uelet, neue in poplicod neue in*
16. *preiuatod neue extrad urbem sacra quisquam fecise uelet, nisei*
17. *pr(aetorem) urbanum adieset isque de senatuos sententiad, dum ne minus*
18. *senatoribus C adesent quom ea res consoleretur, iousisent. Censuere.*
19. *Homines plous V oinuorsei uirei atque mulieres sacra ne quisquam*
20. *fecise uelet, neue inter ibei uirei plous duobus mulieribus plous tribus*
21. *arfuisse uelent, nisei de pr(aetoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad*
22. *scriptum est». Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum*
23. *noundinum; senatuosque sententiam utei scientes esetis, eorum*
24. *sententia ita fuit : «sei ques esent, quei aruorsum ead fecisent, quam suprad*
25. *scriptum est, eeis rem capitalem faciendam censuere». atque utei*
26. *hoce in tabolam aheneam inceideretis, ita senatus aikuom censuit,*
27. *uteique eam figier ioubeatis ubei facilumed gnoscier potisit, atque*
28. *utei Bacanalialia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est,*
29. *ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus uobeis tabelai datai*
30. *erunt, faciat is utei dismota sient. In agro Teurano.*

I consoli Quinto Marcio, figlio di Lucio, e Spurio Postumio, figlio di Lucio, consultarono il senato il sette di ottobre presso il tempio di Bellona. Erano presenti per la verbalizzazione Marco Claudio, figlio di Marco, Lucio Valerio, figlio di Publio, Quinto Minucio, figlio di Gaio. Circa i Baccanali decretarono che si dovessero emettere norme del seguente tenore per i consociati: “Nessuno di loro celebri i Baccanali. Se ci fosse qualcuno che dica di avere necessità di celebrare i Baccanali, venga a Roma al cospetto del pretore urbano e su tali questioni, quando saranno state raccolte le loro dichiarazioni, il nostro senato decida, purché siano presenti almeno 100 senatori quando si discute di questo argomento. Nessun cittadino romano né latino né alleato partecipi ai riti delle baccanti, a meno che non si sia rivolto al pretore urbano e questi non abbia dato il permesso, su decreto del senato, purché siano presenti almeno 100 senatori quando si discute di questo argomento. Decretarono.

Nessun uomo sia sacerdote. Nessun uomo o donna sia presidente. Non vi sia alcuna cassa comune. Non si permetta che sia fatto magistrato o promagistrato alcun uomo o alcuna donna. Dopo questo provvedimento non si consenta che si facciano giuramenti, voti, accordi, promesse, nessuno dia la propria parola a qualcun altro. Nessuno di loro celebri il culto in segreto. Nessuno celebri il culto né in pubblico né in privato né fuori della città, a meno che non si sia rivolto al pretore urbano e questi non abbia dato il permesso in seguito a delibera del senato, purché siano presenti almeno 100 senatori al momento della discussione di tale questione.

Decretarono.

Gli atti del culto non siano celebrati da più di 5 persone, uomini e donne, e non vi assistano più di due uomini e tre donne, se non con il permesso del pretore urbano e del senato, come sopra descritto”.

Questi decreti vanno esposti in luogo pubblico per non meno di tre giorni di mercato, in modo che si conosca la decisione del senato. La decisione del senato è stata: “Se vi sono persone che contravvengono a quanto sopra prescritto, i senatori reputano che siano passibili di pena di morte”; e il senato ha ritenuto giusto che queste decisioni siano incise su di una tavola bronzea e che si ordini che tale tavola sia affissa ove sia più facile prenderne conoscenza. E che facciate in modo che siano banditi i Baccanali, se vengono celebrati al di fuori dei luoghi consacrati, secondo quanto è sopra prescritto, entro 10 giorni dal momento in cui vi sono state consegnate le tavolette. Nell’agro Teurano.